

Intesa tra Regioni - Enti convenzionati della Formazione Professionale - Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria

in occasione del rinnovo contrattuale degli operatori
della Formazione Professionale 1989/91

Le Regioni, gli Enti convenzionati della Formazione Professionale e le Organizzazioni Sindacali Confederali e di categoria si sono riunite a Roma il giorno 22/6/90 per perfezionare l'intesa preliminare al rinnovo contrattuale degli operatori della Formazione Professionale per il periodo 89/91, avuto riguardo ai precedenti confronti tra Regioni ed OO.SS. Confederali e alle relative convergenze.

Regioni, Enti ed OO.SS. convengono che la programmazione regionale della Formazione Professionale debba assicurare puntuale risposta alla molteplicità delle domande emergenti dal contesto sociale, economico e dell'utenza, sviluppando l'interazione con i sistemi scolastico ed universitario ed i processi produttivi ed economici; promuovendo conseguentemente un'offerta differenziata di: orientamento, formazione al lavoro e sul lavoro, formazione permanente, anche tramite la valorizzazione degli apporti degli Enti e delle OO.SS. presenti sul territorio. In tale ambito, in relazione alla complessa ricollocazione occupazionale della forza-lavoro femminile, sarà possibile identificare progetti finalizzati alle pari opportunità.

Regioni, Enti ed OO.SS. concordano sulla necessità che, allo scopo di sostenere tale processo di qualificazione dei sistemi formativi a livello regionale, siano potenziate le funzioni pubbliche di servizio, indirizzo e controllo oggetto dell'intesa tra Regioni ed OO.SS. Confederali del 16.5.1990; conven-

gono in particolare che debbano essere ulteriormente potenziate le azioni regionali tese a valorizzare e sostenere i processi di riorganizzazione e riconversione degli Enti e dei CFP (anche attraverso lo strumento della convenzione), per favorire concretamente lo sviluppo dei medesimi nella duplice accezione di:

- favorirne e sostenerne la trasformazione verso modelli organizzativi flessibili, interattivi, in grado di rispondere in modo progettuale alla molteplice e diversificata domanda emergente;
- favorirne e sostenerne, attraverso forme governate, la progressiva apertura al mercato, l'instaurazione di un più proficuo e qualificato rapporto tra programmazione pubblica e gestione dei servizi.

Regioni ed OO.SS. convengono inoltre con gli Enti sulla valutazione che il potenziamento dei servizi per l'innovazione dei sistemi formativi ed i processi di riqualificazione e riconversione degli interventi implicano il rafforzamento — all'interno delle differenti ed articolate situazioni dei rapporti istituzionali in atto — della funzione di coordinamento a livello di singolo Ente nel rapporto esterno e con le strutture, inducendo inediti e più elevati fabbisogni professionali.

Al proposito, le Regioni convengono con gli Enti e le OO.SS. sulla opportunità che le due parti contraenti, a latere della contrattazione che va ad aprirsi, verifichino la possibilità di concentrare soluzioni contrattuali per il personale impegnato nella funzione di coordinamento degli Enti a livello regionale, fermo restando l'autonoma decisione delle Regioni circa le modalità della eventuale contribuzione finanziaria pubblica connessa all'esplicazione delle funzioni di coordinamento da parte degli Enti medesimi, ritenute dalle Regioni stesse funzionali alla programmazione regionale.

Regioni, Enti ed OO.SS. valutano positivamente le opportunità di flessibilizzazione e qualificazione introdotte dal previgente CCNL e ritengono che le stesse debbano essere ulteriormente potenziate tramite la contrattazione che va ad aprirsi.

Nel merito degli specifici istituti, Regioni, Enti ed OO.SS. convengono quanto segue:

1. Informazione

Regioni, Enti ed OO.SS. concordano sull'esigenza di rafforzare il reciproco rapporto anche attraverso una opportuna informazione concernente atti

e provvedimenti regionali che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, i piani regionali di aggiornamento, nonché i dati quali-quantitativi del sistema formativo.

2. Contrattazione decentrata

Regioni, Enti ed OO.SS. valutano concordemente positiva l'esperienza fin qui condotta in materia di contrattazione decentrata a livello regionale e convengono di potenziare questo strumento, in particolare su:

- la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione dei diritti di informazione;
- la definizione, nell'ambito del rispetto delle normative e degli indirizzi regionali e degli accordi raggiunti a livello territoriale, di criteri e modalità relativi a: nuove assunzioni, albo regionale, mobilità, dotazione di personale relativamente ai piani annuali;
- la definizione dei piani regionali di aggiornamento e di riqualificazione del personale, nonché dei relativi aspetti organizzativi e di certificazione di pertinenza regionale;
- la definizione delle implicazioni sull'organizzazione del lavoro, dell'attuazione dei progetti di innovazione del sistema formativo e delle eventuali relative convenzioni con Enti di Formazione Professionale e istituzioni scolastiche;
- la determinazione, all'interno del fondo incentivi per l'innovazione definito in sede di contrattazione nazionale, di cui al punto seguente e secondo le priorità fissate dalla programmazione regionale, di obiettivi, criteri e procedure per l'attribuzione dei medesimi al personale;
- la messa a punto dei profili professionali rilevanti e la definizione dei relativi carichi di lavoro in funzione delle diverse tipologie di intervento;
- la determinazione di obiettivi, prerequisiti, criteri e modalità, che integrino quanto definito in sede di CCNL, in base ai quali procedere agli eventuali inquadramenti differenziati.

3. Inquadramento economico differenziato

Regioni, Enti ed OO.SS. convengono sull'esigenza che i livelli e fasce retributive differenziati, che potranno essere riconosciuti, debbano corrispon-

dere ad una maggiore complessità delle funzioni svolte a fronte di una qualificazione professionale valutata idonea, in sede di contrattazione decentrata.

Convengono altresì che i criteri fissati a livello nazionale debbano essere caratterizzati da flessibilità tale da consentire, tramite la contrattazione decentrata, una loro applicazione coerente ai bisogni indotti dalle politiche regionali di sviluppo.

4. Fondo incentivi per l'innovazione

Regioni, Enti ed OO.SS. valutano concordemente che il fondo incentivi per l'innovazione, introdotto con il precedente CCNL, debba essere mantenuto e ulteriormente qualificato come strumento di sostegno allo sviluppo dei sistemi formativi regionali; convengono altresì che la disponibilità finanziaria del fondo non sia inferiore a quanto stabilito dal precedente CCNL.

Concordano, infine, sulla imprescindibile necessità che i criteri stabiliti a livello nazionale favoriscano una gestione del fondo medesimo realmente collegata alla molteplicità dei bisogni che possono esprimersi a livello delle singole Regioni e che siano superate posizioni di ricaduta indifferenziata dei benefici economici.

5. Commissioni regionali

Le Regioni convengono con gli Enti e le OO.SS. che a livello decentrato e nel rispetto della normativa regionale, venga prevista una Commissione composta dagli Enti e dalle OO.SS. di categoria.

La partecipazione della Regione è finalizzata a verificare con le parti la corretta applicazione del CCNL e degli accordi sottoscritti a livello regionale.

6. Assunzioni

Regioni, Enti gestori ed OO.SS. convengono che, ai fini di una corretta, razionale e qualificata gestione del personale in servizio, ogni eventuale nuova assunzione da parte degli Enti avvenga esclusivamente per le strette esigenze quali-quantitative indotte dalla programmazione regionale sulla base di un piano previsionale di impiego del personale e dopo l'espletamento dei processi di mobilità finalizzati all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili an-

che mediante interventi di aggiornamento e riqualificazione. Le Regioni determinano i prerequisiti culturali e professionali necessari per le assunzioni. Sono fatte salve le normative regionali.

7. Albo regionale

Regioni, Enti ed OO.SS. convengono che l'albo del personale debba essere costituito, al fine di qualificare il settore e garantire i processi di mobilità. In esso dovrà essere iscritto il personale articolato per livelli, mansioni e gruppi di discipline, il cui rapporto di lavoro abbia i requisiti del contratto a tempo indeterminato.

Le nuove assunzioni, da parte degli Enti, avvengono nel rispetto delle normative regionali, fermo restando che gli stessi Enti sono tenuti prioritariamente ad utilizzare al massimo possibile il personale iscritto all'albo, con qualificazione professionale richiesta dall'attività da svolgere, eventualmente in mobilità o con orario ridotto. Sono fatte salve le normative regionali.

8. Mobilità per la salvaguardia della occupazione

Regioni, Enti ed OO.SS. convengono sulla necessità di pervenire ad una più flessibile ed efficace gestione dei processi di mobilità, demandando alla contrattazione decentrata la determinazione delle modalità, fermo restando la definizione delle relative procedure nell'articolo del CCNL. La mobilità potrà essere effettuata anche tramite l'utilizzo temporaneo del personale interessato in progetti e servizi formativi pubblici, ferme restando l'area contrattuale di appartenenza e le normative regionali vigenti.

Nella considerazione tuttavia che gli strumenti in essere non potranno consentire il pieno utilizzo del personale del settore, in particolare a fronte dei bisogni indotti dai processi di innovazione in atto, Regioni, Enti ed OO.SS. convengono sulla necessità di coinvolgere allo scopo il Ministero del Lavoro al fine che siano predisposti i necessari strumenti legislativi ed amministrativi che consentano di procedere a forme di pensionamento anticipato del personale.

9. Orario di lavoro

Regioni, Enti ed OO.SS. convengono sulla necessità che l'orario di lavoro degli operatori venga mantenuto secondo il monte ore annuo stabilito dal previgente CCNL; convengono altresì sulla valutazione che gli interventi a carattere innovativo richiedono modalità flessibili di articolazione dello stesso.

Regioni, Enti ed OO.SS. concordano quindi sulla necessità di prevedere, in connessione con l'attivazione di iniziative a carattere innovativo, forme di utilizzo flessibile dell'orario e della sua articolazione, da disciplinarsi a livello di contrattazione decentrata anche ai fini dell'eventuale recupero dell'orario di lavoro prestato in eccedenza.

Nel merito delle funzioni articolate, Regioni, Enti gestori ed OO.SS. convengono sulla opportunità che, a livello di contrattazione decentrata, siano definiti i carichi di lavoro conseguenti alla assunzione di funzioni articolate all'interno delle attività che ne richiedano l'esplicazione, restando inteso che l'esonero totale della docenza comporta comunque l'osservanza del monte ore complessivo di lavoro.

10. Esperti

Regioni, Enti ed OO.SS. concordano sulla necessità che siano potenziate le interazioni tra sistema formativo e realtà produttiva e dei servizi, anche tramite il ricorso al contributo di esperti nelle diverse fasi dell'attività di Formazione Professionale; rilevano altresì che tale ricorso, fattore di efficacia degli interventi e di flessibilizzazione del sistema nel suo complesso, assume specifiche connotazioni in funzione delle diverse tipologie di intervento. Concordano inoltre sulla necessità che in sede di contrattazione decentrata siano reperiti i criteri più idonei a consentire il massimo di efficacia ed efficienza delle soluzioni, con particolare riferimento ad una effettiva provenienza degli esperti dal mondo delle imprese, dei servizi, delle libere professioni, degli istituti scientifici, universitari e di ricerca.

11. Aggiornamento

Regioni, Enti ed OO.SS. concordano sulla necessità che la flessibilizzazione delle strutture e delle azioni formative, debba essere sostanziata soprattutto attraverso il potenziamento di programmi articolati di iniziative di ag-

giornamento del personale dipendente, ai vari livelli, identificando precisi profili professionali in funzione delle specificità regionali, da definirsi con il concorso degli Enti e delle OO.SS. in sede di contrattazione decentrata.

Roma 22/6/90

NOTA A VERBALE

Gli Enti convenzionati e le OO.SS., in riferimento al penultimo paragrafo della Premessa all'Intesa del 22 giugno 1990, intendono che la trattativa tra le parti sul personale impegnato nelle funzioni di coordinamento degli Enti a livello regionale dovrà seguire le stesse procedure del CCNL ed essere considerata normativamente parte integrante del Contratto stesso.

Roma 22/6/1990

